

ID. 102919

Pratica: 2011/V 1 1/000008

Lugo, 06/03/2012

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 161

Pubblicata in elenco all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA PIETRO SANTONI E LEA MINGHETTI/UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA-COMUNE DI BAGNACAVALLO-ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA, SEZ.II, N.1002/2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE AVV.TO BENEDETTO GRAZIOSI DI BOLOGNA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Richiamate:

- la delibera del Consiglio dell'Unione n. 11 del 02.03.2011, con la quale è stata approvata la Relazione previsionale e programmatica 2011/2013, il Bilancio di previsione per l'esercizio 2011 ed il correlato Bilancio pluriennale 2011-2013;
- la delibera della Giunta dell'Unione n. 15 del 10.03.2011, con la quale è stato approvato il Piano della Performance Peg Pdo anno 2011, e le successive modifiche;
- il decreto del Presidente dell'Unione n.11 del 29.07.2010, con il quale la sottoscritta è stata nominata Responsabile del Servizio Legale a decorrere dal 01.08.2010;

Considerato che:

- è in corso la procedura di approvazione del bilancio di previsione 2012;

- ai sensi dell'art. 163, del TUEL 18/8/2000 n. 267, ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti di stanziamento di spesa dell'ultimo bilancio approvato, e mensilmente non superiore ad un dodicesimo per ciascun intervento, salvo le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato;
- ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine;
- il decreto del Ministero dell'interno 21/12/2011, ai sensi dell'art. 151, comma 1 del TUEL 18/8/2000 n. 267, ha differito al 31 marzo 2012 il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2012;
- tale termine di approvazione è stato ulteriormente differito al 30 giugno 2012 dall'art.29, comma 16 quater del D.L. n. 216/2011, come modificato in sede di conversione in Legge 24 febbraio 2012 n.14;

Considerato inoltre che:

- che i Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti, residenti in Bagnacavallo (RA), Loc. Masiera, via Ballotta, rispettivamente ai civici n.4 e n.2, con ricorso innanzi al T.A.R. Emilia Romagna notificato in data 16.11.2011 hanno impugnato, per l'annullamento previa sospensiva, il permesso di costruire prot.24900 rilasciato dal Comune di Bagnacavallo in data 5 agosto 2011 per "la esecuzione di realizzazione stazione radio base denominata RA2674BOVES ubicato a Bagnacavallo, in Carraia Ballotta sull'area identificata al catasto comunale: foglio 35 – mappale 90" – pratica edilizia n.87/2011; l'autorizzazione unica prot.26082 rilasciata in data 12 agosto 2011 dal Suap dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per la realizzazione di detta stazione radio-base, pratica n.61/2011; il parere reso in data 14 aprile 2011 dalla Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio del Comune di Bagnacavallo, con cui è stata approvata la realizzazione di detta stazione radio-base; nonché il parere prot. PGRA/2011/3111 reso in data 18 aprile 2011 dall'Arpa Sezione provinciale di Ravenna con riferimento al progetto di installazione di detta stazione radio-base;

- con delibera n. 134 del 24.11.2011 la Giunta dell'Unione ha stabilito di costituirsi in giudizio nel ricorso in oggetto innanzi al T.A.R. per l'Emilia Romagna, al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, ritenendo infondate le pretese avanzate dai ricorrenti;
- con ordinanza del T.A.R. Emilia Romagna, sede di Bologna, Sez.II, n.1002/2011, depositata in data 16 dicembre 2011 e non notificata, resa nel ricorso R.G. n.1121/2011, è stata rigettata l'istanza per la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati di cui sopra;
- in data 13.02.2012 veniva notificato all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna il ricorso in appello al Consiglio di Stato, proposto dai Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti per l'annullamento dell'ordinanza T.A.R. sopra citata e, conseguentemente per la sospensione cautelare dei sopra indicati provvedimenti impugnati;
- con delibera n. 28 del 01.03.2012, dichiarata immediatamente eseguibile, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha deciso di costituirsi nel giudizio promosso dai Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti avanti il Consiglio di Stato, dando mandato al responsabile del Servizio Legale di incaricare un legale di fiducia dell'Ente per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;

Ritenuto di dover provvedere in merito, procedendo alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel suddetto giudizio di appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, mediante conferimento dell'incarico di patrocinio legale allo studio legale Avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi di Bologna, esperti della materia e legali di fiducia dell'Ente;

Dato atto che tale proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sotto il profilo sia professionale che della congruità della spesa, ammontante ad € 6.000,00, oltre CPA e IVA per complessivi € 7.550,40, onnicomprensivi per la difesa della fase di appello cautelare;

Preso atto che:

-la spesa in discorso trova adeguata copertura finanziaria al capitolo 3010UE – Art. 3310 “Spese per liti-patrocinio legale” - CDR 003 – CDG 003 del Bilancio di Previsione 2012, in corso di approvazione, in gestione alla sottoscritta;

-la spesa in discorso non è suscettibile di pagamento frazionato e rientra nei limiti del bilancio provvisorio;

Richiamati:

-l'art. 7, comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, che stabilisce la possibilità per le amministrazioni di conferire incarichi individuali nei casi e con le modalità ivi previsti;

-l'art. 3, comma 55 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) a norma del quale ”Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’art. 42, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.”;

-l'art. 3, comma 56 della citata Legge n. 244/2007 che dispone che con il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi sono fissati i criteri, le modalità e i limiti per l'affidamento di incarichi o consulenze esterne, nel rispetto delle leggi vigenti;

-l'art. 30 del vigente Regolamento Generale di Organizzazione che fissa detti limiti, criteri e modalità e al comma 10 esclude dalla disciplina di cui all’articolo stesso, tra l’altro, gli incarichi per difesa legale, in quanto di natura fiduciaria, fatti salvi gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 6-7 e le eventuali prescrizioni ai sensi del comma 8;

Dato atto pertanto che:

- Il dispositivo del presente atto dovrà essere pubblicato sul sito web dell’Unione, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1 comma 127 della L. 23/12/96 N. 662, e art. 30 comma 6 del citato Regolamento Generale di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- Il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01;

- Il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e quindi non è da trasmettere alla Corte dei Conti;

Richiamato inoltre l'art.3 (Tracciabilità dei flussi finanziari) della L.n.136/2010, come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito in L. 17 dicembre 2010 n.217;

Viste le linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari approvate dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici con determinazione n.4 del 07.07.2011 e preso atto che l'incarico conferito con il presente atto è da ritenersi escluso dall'ambito di applicazione della normativa in questione;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto;
- il Regolamento generale di organizzazione;

DETERMINA

1. per i motivi ed i fini di cui in premessa, di procedere alla costituzione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna nel ricorso in appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, notificato in data 13.02.2012, promosso dai Sigg.ri Pietro Santoni e Lea Minghetti, residenti in Bagnacavallo (RA), Loc. Masiera, via Ballotta, rispettivamente ai civici n.4 e n.2;
2. di incaricare nel giudizio in argomento, l'avvocato Benedetto Graziosi, con studio legale e domicilio in Bologna, via Dei Mille n.7/2, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;
3. di impegnare la complessiva spesa di € 7.550,40, IVA E CPA compresi sul Bilancio di Previsione 2012, in corso di approvazione, sul quale insiste lo stanziamento assunto con l'approvazione del bilancio Pluriennale 2011/2013 – Annualità 2012, così come indicato nella tabella sottostante dando atto che il suddetto importo costituisce previsione di spesa

“chiusa” cioè omnicomprensiva per la difesa nella fase d'appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Serv:02- Funz:01- Int:03/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RICORSO CONSIGLIO DI STATO SANTONI MINGHETTI - PARCELLA AVV. GRAZIOSI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GRAZIOSI BENEDETTO, VIA DEI MILLE, 7/2 40100 BOLOGNA	2012/673/1	€ 7.550,40	

4. di dare atto che:

- l'atto dovrà essere pubblicato, a cura del Servizio Segreteria, sul sito web dell'Unione in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 127 della L. 23/12/96 N. 662, e art. 30 comma 6 del citato Regolamento Generale di Organizzazione, entro 30 giorni dalla data della sua adozione;
- il presente incarico rientra tra gli incarichi di collaborazione e/o consulenza da rendere disponibili con periodicità semestrale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 53 comma 14 del D Lgs. 165/01 e dell'art. 30, comma 7 del citato Regolamento Generale di Organizzazione;
- il presente atto non rientra tra le fattispecie di cui all'art. 1, comma 173 della Legge 266/2005 e non sarà quindi da trasmettere alla Corte dei Conti;
- il presente incarico è escluso (determinazione n.4 del 07.07.2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici) dall'ambito di applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della L.n.136/2010, come modificato e integrato dal D.L. 12 novembre 2010 n.187, convertito in L. 17 dicembre 2010 n.217;

5. Di trasmettere copia del presente atto al competente Servizio Finanziario per le previste comunicazioni al Broker dell'Ente, ai fini dell'apertura sinistro a valere sulle relative polizze assicurative in vigore.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Avv. Valeria Villa

X



**AREA SERVIZI FINANZIARI
SETTORE RAGIONERIA**

Determinazione N 161 del 06/03/2012

OGGETTO: RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DA PIETRO SANTONI E LEA MINGHETTI/UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA-COMUNE DI BAGNACAVALLO-ARPA SEZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA PER L'ANNULLAMENTO DELL'ORDINANZA T.A.R. EMILIA ROMAGNA, SEZ.II, N.1002/2011. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E CONFERIMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE ALLO STUDIO LEGALE AVV.TO BENEDETTO GRAZIOSI DI BOLOGNA

ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 151 comma 4 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000:

- (X) esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto e ne attesto la copertura finanziaria;
- () non esprimo il visto di regolarità contabile sulla determinazione in oggetto per le seguenti motivazioni:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IM-P	Tit:1- Serv:02- Funz:01- Int:03/ Cap:3010UE - Art:3310 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RICORSO CONSIGLIO DI STATO SANTONI MINGHETTI - PARCELLA AVV. GRAZIOSI PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO	GRAZIOSI BENEDETTO,,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA, BO,BANCA	2012/673/1	€ 7.550,40	

Lì , 06/03/2012

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Dott. Daniele Garelli**

